Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche e private

Dal Vademecum:

Le scuole hanno l'obbligo di far conoscere agli studenti e alle loro famiglie – se gli studenti sono minorenni – come usano i loro dati personali. Devono cioè rendere noto, attraverso un'adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore. Alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie – come quelli sensibili e giudiziari – devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinenza e completezza dei dati, ma anche la loro indispensabilità rispetto alle "rilevanti finalità pubbliche" che si intendono perseguire.

Ad esempio:

ORIGINI RAZZIALI ED ETNICHE

I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola per favorire l'integrazione degli alunni stranieri.

CONVINZIONI RELIGIOSE

Gli istituti scolastici possono utilizzare i dati sulle convinzioni religiose al fine di garantire la libertà di credo – che potrebbe richiedere ad esempio misure particolari per la gestione della mensa scolastica – e per la fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale insegnamento.

STATO DI SALUTE

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati per l'assegnazione del sostegno agli alunni disabili; per la composizione delle classi; per la gestione delle assenze per malattia; per l'insegnamento domiciliare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle attività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.

CONVINZIONI POLITICHE

Le opinioni politiche possono essere trattate dalla scuola esclusivamente per garantire la costituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza: ad esempio, le consulte e le associazioni degli studenti e dei genitori.

I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti di tipo disciplinare, ispezioni, citazioni, denunce all'autorità giudiziaria, etc.), e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.

Per poter trattare i dati personali le scuole private sono obbligate non solo a presentare un'informativa completa, ma anche a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni, famiglie…). Nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti privati sono tenuti a rispettare anche le

prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante, le quali esplicitano i trattamenti consentiti. È possibile, ad esempio, elaborare informazioni sulle convinzioni religiose degli studenti, al fine di permettere la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica.

Anche in ambito scolastico, ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al "titolare del trattamento" (la scuola) anche tramite suoi incaricati o responsabili. Se non si ottiene risposta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante A tale proposito, è opportuno precisare che l'accesso agli atti amministrativi non è regolato dal Codice della privacy, né vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella legge 241 del 1990 (e successive modifiche) spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un "interesse diretto, concreto e attuale" alla conoscibilità degli atti.

Commento:

Ricordiamo che per i dati sensibili e giudiziari le scuole pubbliche devono far riferimento esclusivamente all'apposito REGOLAMENTO ministeriale.

Di seguito riportiamo un'ampia casistica di pareri del Garante Privacy, esemplificativa delle regole da applicare. Per le scuole private, si rinvia all'approfondimento sviluppato nel prossimo capitolo.

- Newsletter 12 maggio 2006 (doc. web. n.1278310)
- Parere del 16 marzo 2006 sullo schema di regolamento presentato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Decreto ministeriale del 7 dicembre 2006, n. 305) (doc. web. n.1259641)
- Newsletter – 1521 aprile 2002 (doc. web. n.43899)
- Provvedimento – 10 aprile 2002 (doc. web. n.1065249)

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

12 maggio 2006

Newsletter NOTIZIARIO SETTIMANALE ANNO VIII WWW.GARANTEPRIVACY.IT

N. 276 del 12 maggio 2006

- Scuola: chiarezza sui dati degli studenti
- Handicap e prestazioni sociali agevolate
- P.a.: altri organismi in regola per i dati sensibili
- La conferenza di Budapest

Scuola: chiarezza sui dati degli studenti

Via libera del Garante al regolamento del Ministero dell'istruzione sull'uso dei dati sensibili nelle scuole

Chiarezza e massima cura nell'uso dei dati personali degli studenti. Il Garante ha dato il via libera allo schema di regolamento sui dati sensibili e giudiziari predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
L'adozione del regolamento sui dati sensibili da parte del Ministero riveste particolare significato ai fini della tutela della riservatezza degli studenti, poiché con questo atto vengono individuate e rese note ai cittadini le informazioni riguardanti la salute, la sfera religiosa, quella politico-sindacale, l'origine razziale ed etnica sono eventualmente trattate presso gli istituti scolastici e, soprattutto, per quali specifiche finalità. Va ricordato, infatti, che in base al Codice in materia di protezione dei dati personali per poter raccogliere, utilizzare, conservare per le loro attività istituzionali dati così delicati, le pubbliche amministrazioni debbano adottare specifici atti regolamentari.
Il regolamento del Ministero – che contiene una serie di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per trattare dati sensibili e giudiziari, la fonte normativa, le operazioni che con i dati si possono eseguire, i tipi di dati utilizzati, la denominazione dei trattamenti - reca il quadro generale di garanzie per la gestione scolastica dei dati che incidono in modo più significativo sulla sfera privata degli studenti, quadro al quale si collegano tutele più specifiche previste per particolari documenti, come ad esempio il " Portfolio".
Nel regolamento viene chiarito, tra l'altro, che i dati sensibili degli studenti possono essere usati solo per specifiche finalità: i dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati solo per favorire l'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; i dati relativi alle convinzioni religiose solo per garantire la libertà di credo religioso; i dati sulla salute solo per l'erogazione del sostegno agli alunni disabili, dell'insegnamento domiciliare e per il servizio di refezione; le informazioni sulle convinzioni politiche solo per la costituzione ed il funzionamento delle consulte e delle associazioni degli studenti e dei genitori; i dati di carattere giudiziario sono trattati solo per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione.
"Le scuole devono avere la massima cura dei dati sensibili dei ragazzi e trattarli solo per scopi specifici – commenta Giuseppe Fortunato, relatore del parere espresso dal Garante sul regolamento del Miur. "E devono anche dare riscontro alle richieste di accesso ai dati personali da parte delle famiglie. Di recente il Garante ha accolto il ricorso di due genitori che avevano chiesto di conoscere tutti i dati, propri e della figlia, contenuti nella documentazione in possesso dell'istituto scolastico frequentato dalla ragazza e ha imposto alla scuola di fornirli".

Handicap e prestazioni sociali agevolate

L' Inps può raccogliere dati sulla situazione economica solo dell'interessato

Al fine del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave e ad ultrasessacinquenni non autosufficienti l'Inps può raccogliere soltanto le informazioni personali riguardanti la situazione economica dell'interessato e non quelle del nucleo familiare di appartenenza.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali rispondendo ad una segnalazione pervenuta con cui si faceva presente che l'Inps, per il riconoscimento di particolari prestazioni sociali, richiedeva dati personali relativi alla situazione economica non solo degli interessati, ma anche di componenti il loro nucleo familiare.
Nella sua nota il Garante ha ribadito che, in base al Codice in materia di protezione dei dati personali ed in particolare ai principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti rispetto alle finalità perseguite, l'Inps, in relazione al riconoscimento di prestazioni sociali a soggetti non autosufficienti, può raccogliere esclusivamente le informazioni personali riguardanti la situazione economica dell'interessato.
Un'analoga segnalazione era già giunta al Garante, da parte dell'Unione per la tutela degli insufficienti mentali alla quale l'Autorità aveva risposto negli stessi termini. L'associazione chiedeva che i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti che facessero domanda all'Inps per ottenere prestazioni sociali agevolate dovessero presentare documentazione relativa esclusivamente alla propria situazione economica, senza dover includere anche quella relativa ai familiari.

Newsletter 15 - 21 aprile 2002

- Stop a diffusione dati alunni handicappati su Internet

Stop a diffusione dati alunni handicappati su Internet

Immediata cancellazione da un sito Internet delle informazioni sulle malattie di alcuni alunni handicappati. Riserva di ulteriori accertamenti per verificare la liceità e la correttezza delle operazioni di raccolta e di utilizzazione dei dati e per valutare altresì i provvedimenti definitivi da adottare, anche ai fini dell'eventuale denuncia di reato.

Questo, in sintesi, il provvedimento d'urgenza con il quale il Garante, su segnalazione di alcuni genitori, è intervenuto per bloccare l'ulteriore diffusione di dati sanitari pubblicati sul sito web di un centro di documentazione didattica, che aveva sede presso la succursale di una scuola media statale.

Alla segnalazione che lamentava, oltre la diffusione dei nominativi degli alunni portatori di handicap, anche la descrizione dettagliata delle patologie sofferte da ciascuno di essi, ha fatto seguito l'accertamento preliminare eseguito dall'Ufficio del Garante. Dagli ulteriori accertamenti effettuati poi in sede di ispezione è emerso che, consultando la pagina Internet, accessibile attraverso il sito di un centro di documentazione scolastico, erano conoscibili, da chiunque, varie patologie di persone individuate nominativamente o appartenenti a classi, che venivano citate, di istituti scolastici.

Nel provvedimento collegiale che ha disposto il blocco dei dati, il Garante ha evidenziato la possibile violazione di diverse disposizioni della legge sulla privacy, ed in particolare dell'art. 23 che vieta la diffusione di informazioni sullo stato di salute degli interessati quando non sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati. Ritenendo, inoltre, necessario intervenire con urgenza, vista la particolare natura dei dati sanitari rilevati ed il concreto rischio che la permanenza sul sito di informazioni dettagliate potesse produrre un pregiudizio rilevante per gli alunni handicappati, l'Autorità ha ordinato anche l'immediata rimozione dei dati dalla pagina web.

Il Garante si è riservato, comunque, di effettuare ulteriori accertamenti per verificare la liceità e la correttezza dell'operato del centro di documentazione.

La legge sulla privacy, recentemente modificata dal decreto legislativo 467/2001, stabilisce che chiunque non rispetti il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione fino a tre anni.

[doc. web. n. 1065249]

Procedimento relativo ai ricorsi - Blocco del trattamento di dati idoneo a rilevare lo stato di salute pubblicati su internet - 10 aprile 2002

Il Garante, nell'esercizio dei poteri cautelari attribuiti all'art. 31, comma 1, lett. l) della legge n. 675/1996 (così come modificato dal d.lg. n. 467/2001), ha disposto, con effetto immediato, il blocco del trattamento di dati idonei a rilevare lo stato di salute di alcuni interessati portatori di handicap, conoscibili mediante consultazione di uno specifico sito Intenet, riservandosi il compimento di ulteriori accertamenti preliminari per verificare non solo la liceità e correttezza del trattamento, ma anche l'esistenza dei presupposti per una denunzia di reato all'autorità giudiziaria.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione del 5 aprile 2002 con la quale è stata portata a conoscenza dell'Autorità la divulgazione tramite il sito Internet http://utenti.romascuola.net/ceddam dei nominativi di alunni portatori di *handicap*, con annessa dettagliata specificazione della patologia sofferta da ciascuno di essi;

Visto l'autonomo accertamento preliminare effettuato dall'Ufficio del Garante dal quale emerge che, consultando la pagina Internet accessibile tramite il predetto sito, sono conoscibili da chiunque diversi dati di carattere sensibile;

Rilevata la possibile violazione di diverse disposizioni della legge n. 675/1996 e, in particolare, degli artt. 22 e 23, il quale ultimo, al comma 4, vieta la diffusione di dati relativi allo stato di salute degli interessati che non sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati;

Considerato che, da quanto è dato rilevare dalle informazioni allo stato acquisite, le pagine del sito Internet sopra menzionato appaiono essere gestite dal Ce.D.D.A.M. – Centro di documentazione e didattica assistita multimediale, avente sede presso la succursale della Scuola media statale "Italo Calvino", sita in Via Libero Leonardi, 178 – Roma;

Considerato che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. *l)*, della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare il trattamento dei dati o di disporne il blocco se lo stesso risulta "*illecito o non corretto, oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati*";

Rilevata la necessità di intervenire con urgenza, in ragione della particolare natura dei dati sensibili i quali descrivono analiticamente varie patologie di persone individuate nominativamente e comunque per appartenenza a menzionate classi di istituti scolastici, riservando ad ulteriori urgenti accertamenti preliminari il completamento della verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti

eventualmente responsabili o corresponsabili;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge n. 675, così come modificato dall'art. 15, d.lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore il Prof. Gaetano Rasi;

CIO' PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. *l)*, della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati conoscibili mediante consultazione del sito Internet http://utenti.romascuola.net/ceddam, con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto a cura del Dipartimento vigilanza e controllo dell'Ufficio del Garante, nei confronti del legale rappresentante del Ce.D.D.A.M. identificato in premessa o di altro soggetto che, in sede di contestuale accertamento preliminare che verrà effettuato in loco ex art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, risulti effettivo titolare, contitolare o responsabile del trattamento dei dati in questione;

riserva ad ulteriori accertamenti preliminari il completamento della verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili.

Roma, 10 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rasi
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli